

LE ATTIVITÀ OPERATIVE DI REVISIONE

a cura di Marco Rossi

AGENDA

Agenda 1° incontro

Le attività operative di revisione: aspetti critici della fase di final

- ▶ **I nuovi principi ISA: le principali novità**
- ▶ **Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile**
- ▶ **Continuità aziendale**
- ▶ **La documentazione della revisione contabile**

Agenda 2° incontro

Le attività operative di revisione sulle principali voci di bilancio: l'opinion

- ▶ **Relazione di revisione:**
 - ▶ Modifiche al giudizio nella relazione
 - ▶ Richiami d'informativa e paragrafi relativi
 - ▶ Altri aspetti
- ▶ **Aggiornamenti sul nuovo Codice di crisi di impresa e sugli indici di criticità come *allerta* della crisi d'impresa**

2° INCONTRO

***Le attività operative di revisione
sulle principali voci di bilancio:
l'opinione***

Relazione di revisione

□ *Conclusioni dell'audit e il reporting (Final)*

- Valutazione Degli Errori Identificati Nel Corso Della Revisione Contabile (ISA Italia 450)
 - L'obiettivo del revisore è di valutare:
 - a) l'effetto degli errori identificati sullo svolgimento della revisione contabile;
 - b) l'effetto degli errori non corretti, ove presenti, sul bilancio.
 - Il revisore deve cumulare gli errori identificati nel corso della revisione contabile, diversi da quelli chiaramente trascurabili
 - Il revisore deve comunicare alla direzione tutti gli errori complessivamente identificati
 - Il revisore deve stabilire se gli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano significativi

ISA Italia 450 - Valutazione degli errori

- Il revisore deve richiedere alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di *governance*, **un'attestazione scritta** se essi ritengono che l'effetto degli errori non corretti non sia significativo per il bilancio nel suo complesso.
- Un riepilogo degli **errori non corretti** deve essere incluso **nella lettera di attestazione** o allegato ad essa

Gli errori si distinguono in:

- errori di importo - RETTIFICHE: potranno essere “in più” (sovrastima del saldo di conto) o “in meno” (sottostima del saldo di conto);
- errori di classificazione - RICLASSIFICHE: conto utilizzato per la rilevazione dell’operazione è scorretto;
- errori di presentazione: RACCORDO tra il saldo di conto e il saldo di bilancio è scorretto (il conto è riepilogato in una voce di bilancio errata);
- errori di informativa – NOTA INTEGRATIVA/RELAZIONE SULLA GESTIONE.

Valutazione degli errori identificati

Dettaglio ERRORI	31/12/2018	CE 2019	31/12/2019	Note
RETTIFICHE				
1) Sottostima fondo obsolescenza magazzino	-20.000	-56.953	-76.953	Sottostima del fondo obsolescenza di Euro 76.953 al 31/12/2019 derivante dalla lenta rotazione del magazzino, prevalentemente determinata dalle scarse vendite avvenute durante il 2019. Lo scorso anno la rettifica era negativa di Euro 20.000.
2) Sottostima fondo svalutazione magazzino per valore netto di realizzo inferiore al costo	-	-9.401	-9.401	Sottostima del fondo svalutazione magazzino di Euro 9.401 derivante dal market test, in quanto durante il 2019 ed i primi mesi del 2020 quando la Società ha dovuto diminuire il prezzo di vendita dei suoi prodotti. Al 31/12/2018 non era stato individuato alcun problema di market test.
3) Sovrastima fondo svalutazione crediti	-15.000	167.785	152.785	Sovrastima del fondo svalutazione crediti di Euro 152.785 derivante soprattutto dagli accantonamenti previsti dalla normativa fiscale effettuati durante gli esercizi passati dalla Società, che ha ottenuto, così facendo, un significativo fondo se rapportato con le posizioni critiche avute. Lo scorso anno invece vi era una sottostima del fondo di Euro 15.000 in quanto un cliente era in procedura concorsuale ma poi è riuscito a tornare in "bonis". Di conseguenza tale posizione era stata svalutata interamente lo scorso anno
4) Mancato stanziamento competenze	-10.000	10.000	-	Nel 2018 era stato riscontrato un mancato stanziamento a fatture da ricevere del legale per Euro 10.000. L'errore, non corretto nel 2018, è poi rientrato nel 2019 a seguito di comunicazione da parte del revisore.
Totale	-45.000	111.431	66.431	
RICLASSIFICHE				
1) Crediti a Banca			10.000	L'incasso di Euro 10.000 è stato classificato non correttamente in quanto la data operazione è 2020, mentre è stato considerato incassato nel 2019.
Totale			10.000	
Totale rettifiche e riclassifiche			76.431	
Materialità			145.000	

SEZIONI DELLA RELAZIONE DI REVISIONE

La relazione di revisione redatta in conformità all'ISA Italia 700 è composta dalle seguenti sezioni:

- ▶ **Giudizio**
- ▶ **Elementi alla base del giudizio**
- ▶ Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale (solo in caso di presenza di incertezze significative)
- ▶ Aspetti chiave della revisione (solo EIP)
- ▶ Richiamo d'informativa (se presente)
- ▶ Altri aspetti (se presente)
- ▶ **Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio**
- ▶ **Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio**
- ▶ Altre informazioni comunicate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014 (solo EIP)
- ▶ **Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari - Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 [e dell'art. 123-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/98 (quotate)]**

GIUDIZIO

La prima sezione della relazione di revisione deve includere il giudizio del revisore e deve essere intitolata "Giudizio".

La sezione "Giudizio" della relazione di revisione deve inoltre:

- ▶ identificare l'impresa il cui bilancio è stato oggetto di revisione contabile;
- ▶ dichiarare che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile;
- ▶ identificare l'intestazione di ciascun prospetto che costituisce il bilancio (vanno indicate le denominazioni utilizzate dalla società nel proprio bilancio);
- ▶ fare riferimento alle note che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati;
- ▶ specificare la data o il periodo amministrativo di riferimento per ciascun prospetto che costituisce il bilancio.

[All. Opinion clean.docx](#)

ELEMENTI ALLA BASE DEL GIUDIZIO

Immediatamente dopo la sezione “Giudizio”, questa sezione:

a.dichiara che la revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali;

b.fa riferimento alla sezione della relazione di revisione che descrive le responsabilità del revisore stabilite dai principi di revisione internazionali;

c.include una dichiarazione che il revisore è indipendente dall'impresa in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili alla revisione contabile.

d.dichiara se il revisore ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati sui cui basare il proprio giudizio.

SEZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Ove applicabile, il revisore deve emettere la relazione di revisione in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570.

Nel caso di esistenza di incertezze significative sulla continuità aziendale dovrà essere inserito un'apposita sezione per richiamare la presenza di tali incertezze.

In caso di assenza di incertezze significative la sezione sulla continuità aziendale non sarà inserita.

Giudizio:

Previste 4 tipologie di giudizio:

- a) Giudizio senza modifica
- b) Giudizio con rilievi
 - Eccezione (Errore)
 - Limitazione (Scope limitation)
- c) Giudizio negativo
- d) Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

a) Giudizio senza modifica

- Il giudizio espresso dal revisore laddove concluda che il bilancio è redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile

b) Giudizio con rilievi

- Il revisore conclude che, avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, **gli errori, singolarmente o nel loro insieme, sono significativi ma non pervasivi**, per il bilancio; ovvero
- Il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio ma conclude che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere **significativi ma non pervasivi**

b) Giudizio con rilievi – ESEMPIO PER UN ERRORE

Giudizio **con rilievi**

Ho svolto [...].

A mio giudizio, **ad eccezione degli effetti di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base del giudizio con rilievi della presente relazione***, il bilancio d'esercizio fornisce [...].

Elementi alla base del giudizio **con rilievi**

[...]

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio **con rilievi**.

[...]

b) Giudizio con rilievi - ESEMPIO

“ECCEZIONE per applicazione di criteri di valutazione non corretti”

*La Società ha effettuato, nell'esercizio corrente, **ammortamenti insufficienti** a ripartire sistematicamente il costo delle immobilizzazioni materiali in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, intesa, secondo i principi contabili di riferimento, come vita utile delle stesse. Conseguentemente, il valore di bilancio delle immobilizzazioni materiali e le quote di ammortamento sono rispettivamente sopravvalutato e sottovalutate di € ... migliaia ed **il patrimonio netto e l'utile d'esercizio sono sopravvalutati** di € ... migliaia, al netto dei relativi effetti fiscali.*

b) Giudizio con rilievi – ESEMPIO PER UNA LIMITAZIONE

Giudizio **con rilievi**

Ho svolto [...].

A mio giudizio, **ad eccezione dei POSSIBILI effetti di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base del giudizio con rilievi* della presente relazione**, il bilancio d'esercizio fornisce [...].

Elementi alla base del giudizio **con rilievi**

[...]

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio **con rilievi**.

[...]

b) Giudizio con rilievi – ESEMPIO “Limitazione”

La partecipazione del Gruppo nella Società XYZ, una collegata estera acquisita nel corso dell’esercizio e contabilizzata con il metodo del patrimonio netto, è iscritta per un importo di xxx nella situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa], e la quota di pertinenza del Gruppo dell’utile netto di XYZ pari a xxx è inclusa nell’utile del Gruppo per l’esercizio chiuso a tale data. Non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto del valore di iscrizione della partecipazione in XYZ al [gg][mm][aa] e della quota di pertinenza dell’utile netto di XYZ dell’esercizio, in quanto ci è stato negato l’accesso alle informazioni finanziarie e la possibilità di contattare la direzione e i revisori di XYZ. Non siamo stati pertanto in grado di stabilire se fosse necessario apportare eventuali rettifiche a tali importi.

c) Giudizio negativo

- Il revisore deve esprimere un giudizio negativo laddove, avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e pervasivi per il bilancio.
- Effetti dei rilievi sono così **rilevanti e pervasivi da rendere il bilancio inattendibile nel suo complesso**

cioè

I rilievi alterano la chiarezza e la capacità del bilancio di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società

c) Giudizio negativo – ESEMPIO PER UN ERRORE

Giudizio **negativo**

Ho svolto [...].

A mio giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base del giudizio negativo* della presente relazione, il bilancio consolidato non fornisce [...].

Elementi alla base del **giudizio negativo**

[...]

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio **negativo**.

[...]

d) Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

- Il revisore deve dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio laddove non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio, e concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi.

d) Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio – ESEMPIO PER UNA LIMITAZIONE

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Sono stato incaricato di svolgere la revisione contabile del bilancio consolidato [...]

Non esprimo un giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo. A causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio* della presente relazione, non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio sul bilancio consolidato.

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

[...] Alcune frasi vengono spostate in “Responsabilità del revisore”

d) Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio – ESEMPIO PER UNA LIMITAZIONE

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio consolidato

[...]

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio consolidato

E' mia la responsabilità di svolgere la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e di emettere la relazione di revisione. Tuttavia, a causa di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio* nella presente relazione, non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio sul bilancio consolidato. Sono indipendente rispetto alla società ABC S.p.A. in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Natura dell'aspetto che dà origine alla modifica	Giudizio del revisore sulla pervasività degli effetti o dei possibili effetti sul bilancio	
	Significativo ma non pervasivo	Significativo e pervasivo
Bilancio significativamente errato	Giudizio con rilievi	Giudizio negativo
Impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati	Giudizio con rilievi	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Di seguito si espongono due casi pratici di relazione di revisione:

[All. Opinion esempio pratico.docx](#)

Giudizio con rilievi

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società Alfa S.r.l. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nella sezione "Elementi alla base del giudizio con rilievi" della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Sono stato nominato dalla Società il 2 dicembre 2019 e conseguentemente non ho assistito alla conta fisica delle rimanenze di magazzino all'inizio dell'esercizio. Le procedure alternative non hanno fornito elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardo le quantità delle rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2018. Poiché le rimanenze iniziali di magazzino contribuiscono alla determinazione del risultato economico, non sono stato in grado di stabilire se fossero necessarie rettifiche al risultato dell'esercizio esposto.

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio con rilievi.

Richiamo d'informativa

Richiamo l'attenzione sul paragrafo "Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio" della nota integrativa, in cui si indica che gli Amministratori, a causa degli effetti dell'epidemia di Covid-19, hanno elaborato un piano approvato in data 3 giugno 2020, caratterizzato da una flessione del fatturato e della redditività lorda rispetto ai dati del budget originariamente definito, e da un incremento della posizione finanziaria netta negativa, rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2019. Si segnala che una parte importante del fatturato previsto è supportato dal portafoglio ordini ad oggi ricevuti, pur nella difficoltà di ipotizzare scenari futuri conseguenti all'attuale contesto di incertezza del quadro economico di riferimento e della sua evoluzione.

Gli Amministratori evidenziano che, con riferimento a potenziali rischi di liquidità, in considerazione delle analisi svolte, non ritengono che gli impatti dei suddetti eventi possano essere tali da comportare il rischio che la Società non sia in grado di rispettare gli impegni di pagamento nei prossimi 12 mesi, anche grazie al supporto finanziario garantito dai Soci mediante l'impegno irrevocabile ad assicurare le risorse finanziarie necessarie al mantenimento del presupposto della continuità aziendale per un periodo non inferiore a dodici mesi dalla data di approvazione del presente bilancio.

Applicazione dell'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 e incertezze significative relative alla continuità aziendale

Richiamo l'attenzione sul paragrafo "Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio" della nota integrativa, in cui si indica che gli Amministratori, a causa degli effetti dell'epidemia di Covid-19, hanno redatto il bilancio d'esercizio nel presupposto della continuità aziendale avvalendosi della facoltà di deroga prevista dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23. Ai fini dell'esercizio di tale deroga, e coerentemente con le indicazioni contenute nel Documento Interpretativo n. 6 dell'OIC, gli Amministratori indicano di aver valutato, sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2019, sussistente il presupposto della continuità aziendale a tale data in applicazione del paragrafo 21 dell'OIC 11. Gli Amministratori indicano che, nell'ambito di tale valutazione, non hanno, quindi, tenuto conto degli eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2019.

Nel medesimo paragrafo gli Amministratori forniscono informazioni aggiornate alla data di preparazione del bilancio circa la propria valutazione in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando inoltre i fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze.

Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale

Richiamiamo l'attenzione sulla Nota XX del bilancio, in cui si indica che la Società ha chiuso l'esercizio al [gg][mm][aa] con una perdita d'esercizio di €ZZZ e a tale data le passività correnti della Società superavano le attività totali di €YYY. Come descritto in tale Nota, tale circostanza, oltre agli altri aspetti esposti nella medesima Nota, indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

**Agli Azionisti della
Abc S.p.A.**

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del **bilancio consolidato** del gruppo Abc (il Gruppo), costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il **bilancio consolidato** fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

[All. Opinion consolidato.docx](#)

RELAZIONE VOLONTARIA SUL BILANCIO D'ESERCIZIO REDATTO SECONDO ITA GAAP IN PRESENZA DEL COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Abc S.p.A. [S.r.l.] (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

[...]

Altri aspetti

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge stante il fatto che, con riferimento all'esercizio chiuso al [gg][mm][aa], la revisione legale ex art. 2409-bis [nel caso di S.r.l. - ex. art. 2477] del Codice Civile è stata svolta da altro soggetto, diverso dalla scrivente società di revisione.

[All. Opinion revisione volontaria](#)

Es. 1 Impossibilità ad esprimere un giudizio

Di seguito un esempio di relazione di revisione sul bilancio consolidato che contiene la dichiarazione di **impossibilità di esprimere un giudizio** a causa dell'impossibilità per il revisore di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati **su un singolo elemento del bilancio** con potenziali **effetti significativi e pervasivi**

In particolare il revisore non è stato in grado di acquisire elementi probativi sull'informazione finanziaria di una partecipazione in una joint venture che rappresenta oltre il 90% dell'attivo netto della società.

I possibili effetti di tale impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sono ritenuti sia significativi sia pervasivi per il bilancio.

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Siamo stati incaricati di svolgere la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Abc (il Gruppo), costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Non esprimiamo un giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo. A causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio* della presente relazione, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio consolidato.

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

La partecipazione del Gruppo nella joint venture XYZ è iscritta per un importo di xxx nello stato patrimoniale del Gruppo e rappresenta oltre il 90% dell'attivo netto del Gruppo al [gg][mm][aa]. Non ci è stato consentito di contattare la direzione e i revisori della XYZ né di accedere alla documentazione della revisione svolta dai revisori della XYZ. Conseguentemente, non siamo stati in grado di stabilire se fossero necessarie rettifiche rispetto alla quota proporzionale del Gruppo nelle attività di XYZ che controlla congiuntamente, alla sua quota proporzionale nelle passività di XYZ per le quali è congiuntamente responsabile, alla sua quota proporzionale dei ricavi e dei costi di XYZ per l'esercizio, nonché agli elementi che costituiscono il rendiconto finanziario.

Es. 2 Impossibilità ad esprimere un giudizio

Di seguito un esempio di Relazione di revisione sul bilancio consolidato che contiene la dichiarazione di **impossibilità di esprimere un giudizio** a causa dell'impossibilità per il revisore di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su più elementi del bilancio con potenziali effetti significativi e pervasivi oltre a un **richiamo d'informativa relativo a una incertezza riguardante un contenzioso di natura eccezionale non ancora risolto**

In particolare, il revisore non è stato in grado di acquisire elementi probativi sulle rimanenze di magazzino e sui crediti dell'impresa. I possibili effetti di tale impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sono ritenuti sia significativi sia pervasivi per il bilancio.

Inoltre, il revisore decide di effettuare un richiamo d'informativa in merito a una incertezza riguardante un contenzioso di natura eccezionale non ancora risolto

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Siamo stati incaricati di svolgere la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Abc (il Gruppo), costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Non esprimiamo un giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo. A causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio* della presente relazione, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio consolidato.

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Siamo stati incaricati di svolgere la revisione contabile del bilancio consolidato al [gg][mm][aa] solo successivamente a tale data e pertanto non abbiamo assistito all'inventario fisico delle **rimanenze di magazzino** all'inizio e alla fine dell'esercizio. Non siamo stati in grado di ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati mediante lo svolgimento di procedure alternative relativamente alle quantità delle rimanenze di magazzino in giacenza al [gg][mm][aa-1] e [gg][mm][aa] che sono iscritte nella situazione patrimoniale-finanziaria rispettivamente a xxx e a xxx.

Inoltre, l'introduzione nel mese di settembre [aaaa] di un nuovo sistema informativo di gestione dei **crediti** relativamente a talune società del Gruppo ha determinato numerosi errori nei crediti stessi. Alla data della nostra relazione di revisione, il Gruppo stava ancora rimediando alle carenze del sistema e correggendo gli errori. Non siamo stati in grado di confermare né di verificare con procedure alternative i crediti inclusi nella situazione patrimoniale-finanziaria per un importo totale di xxx al [gg][mm][aa].

A causa della rilevanza di tali aspetti non siamo stati in grado di determinare se si sarebbe potuta riscontrare la necessità di rettifiche rispetto alle rimanenze di magazzino nonché ai crediti, registrati o non registrati, e agli elementi che costituiscono il conto economico, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto ed il rendiconto finanziario.

Richiamo d'informativa

Richiamiamo l'attenzione sulla nota X del bilancio che descrive l'incertezza relativa all'**esito dell'azione legale** intentata nei confronti della Società dalla XYZ.

Es. 2 Giudizio con rilievi

Di seguito un esempio di Relazione di revisione sul bilancio d'esercizio che contiene un **giudizio con rilievi** dovuti (1) ad un errore significativo non pervasivo presente in bilancio (2) all'impossibilità per il revisore di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati con potenziali effetti significativi ma non pervasivi

In particolare:

1. Le rimanenze di magazzino non sono valutate al minore fra costo e mercato. L'errore è ritenuto significativo ma non pervasivo per il bilancio
2. Il revisore non è stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito ad una partecipazione in una collegata estera. I potenziali effetti dell'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sono considerati significativi ma non pervasivi per il bilancio

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Giudizio con rilievi

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società Abc S.p.A. (la Società), costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa], dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto al paragrafo Sopravvalutazione delle rimanenze e dei possibili effetti di quanto descritto al paragrafo Limitazione alle procedure di revisione della sezione *Elementi alla base del giudizio con rilievi* della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità dei principi contabili OIC.

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Sopravvalutazione delle rimanenze

Le rimanenze di magazzino della Società sono iscritte nella situazione patrimoniale-finanziaria per un importo di xxx. Gli Amministratori **non hanno valutato tali rimanenze di magazzino al minore tra il costo e il loro valore netto di realizzo** ma unicamente al costo; ciò costituisce una deviazione dai principi contabili applicati. Le registrazioni della Società indicano che qualora gli Amministratori avessero valutato le rimanenze di magazzino al minore tra il costo e il loro valore netto di realizzo, sarebbe stato necessario svalutare le stesse per un importo di xxx. Conseguentemente, l'utile sarebbe stato inferiore di xxx.

Limitazione alle procedure di revisione

La partecipazione della Abc nella XYZ, una **collegata estera** acquisita nel corso dell'esercizio e contabilizzata con il metodo del patrimonio netto, è iscritta per un importo di xxx nella situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa], e la quota di pertinenza della Abc dell'utile netto di XYZ pari a xxx è inclusa nell'utile della Abc per l'esercizio chiuso a tale data. Non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto del valore di iscrizione della partecipazione in XYZ al [gg][mm][aa] e della quota di pertinenza dell'utile netto di XYZ dell'esercizio, in quanto ci è stato negato l'accesso alle informazioni finanziarie e la possibilità di contattare la direzione e i revisori di XYZ. Non siamo stati pertanto in grado di stabilire se fosse necessario apportare eventuali rettifiche a tali importi.

Nel caso in cui il Revisore consideri necessario comunicare **altri aspetti** diversi da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio che, secondo il suo giudizio professionale, **sono rilevante ai fini della comprensione** da parte degli utilizzatori della revisione contabile:

Il revisore deve inserire tale comunicazione in un'**apposita sezione della relazione di revisione** dal titolo «**Altri aspetti**».

Se il revisore prevede di inserire nella relazione di revisione una sezione relativa ad altri aspetti, egli deve comunicare ai responsabili delle attività di governance tale sua intenzione e la sua formulazione.

Di seguito alcuni esempi di situazioni che richiedono l'inserimento in relazione di una sezione "Altri aspetti".

Caso di revisione volontaria quando vi è un altro soggetto incaricato della revisione legale oppure quando la società è esonerata, ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, dall'obbligo di nomina di un organo di controllo o di un revisore

Esempio di sezione in presenza di revisione volontaria quando vi è un altro soggetto incaricato della revisione legale:

Altri aspetti

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che la Abc S.p.A. [S.r.l.] ha conferito l'incarico per la revisione legale ex art. 2409-bis [2477] del Codice Civile ad altro soggetto, diverso dalla scrivente società di revisione.

Esempio di sezione in presenza di revisione volontaria in caso di esonero dalla revisione legale:

Altri aspetti

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge in quanto la Abc S.r.l., nell'esercizio chiuso al [gg][mm][aa], non era obbligata alla revisione legale ex. art. 2477 del Codice Civile.

Bilancio del periodo amministrativo precedente sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore (Rif.: ISA Italia 710, Par. 13)

Qualora:

- il bilancio del periodo amministrativo precedente sia stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore;
- le leggi o i regolamenti non vietino al revisore di fare riferimento alla relazione di tale precedente revisore sui dati corrispondenti ed egli decida in tal senso,

il revisore, in una sezione della relazione di revisione relativa ad altri aspetti, deve:

- a) dichiarare che il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore;
- b) riportare la tipologia di giudizio espresso dal precedente revisore e, qualora sia stato emesso un giudizio con modifica, le relative motivazioni;
- c) riportare la data di tale relazione.

Altri aspetti

Il bilancio [d'esercizio][consolidato] [della Abc S.p.A.][del Gruppo Abc] per l'esercizio chiuso il [gg][mm][aa-1] è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che, il [data relazione di revisione altro revisore], ha espresso un giudizio senza modifica su tale bilancio.

Bilancio del periodo amministrativo precedente non oggetto di revisione contabile (Rif.: ISA Italia 710, Par. 14)

Qualora il bilancio relativo al periodo amministrativo precedente non sia stato oggetto di revisione contabile, il revisore, in una sezione della relazione di revisione relativa ad altri aspetti, deve dichiarare che i dati corrispondenti non sono stati sottoposti a revisione contabile. Tale dichiarazione, tuttavia, non esime il revisore dall'obbligo di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sul fatto che i saldi di apertura non contengono errori che influiscono significativamente sul bilancio del periodo amministrativo in esame.

Esempio di sezione in presenza di bilancio precedente non oggetto di revisione contabile:

Altri aspetti

Il bilancio [d'esercizio][consolidato] [della Abc S.p.A.][del Gruppo Abc] per l'esercizio chiuso il [gg][mm][aa-1] non è stato sottoposto a revisione contabile.

Caso di inserimento in nota integrativa dei dati della società che esercita la direzione e coordinamento

Esempio di sezione da inserire in caso di mancata verifica dei dati della società che esercita la direzione e coordinamento inclusi nella nota integrativa:

Altri aspetti

Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma primo, del codice civile, la Abc S.p.A. ha indicato di essere soggetta a direzione e coordinamento da parte della XYZ S.p.A. e, pertanto, ha inserito nella nota integrativa i dati essenziali dell'ultimo bilancio di tale società. Il nostro giudizio sul bilancio della Abc S.p.A. non si estende a tali dati.

Aggiornamenti sul nuovo Codice di crisi di impresa

Il **decreto Rilancio** rinvia al 2022 l'obbligo di nomina del revisore o dell'organo di controllo nelle S.r.l. e nelle società cooperative. Per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione in legge, infatti, la nomina dei revisori o degli organi di controllo nelle S.r.l. viene, di fatto, **rinviata all'approvazione dei bilanci 2021.**

Il Decreto Liquidità rinvia di più di un anno l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa, posticipandola al **1° settembre 2021.**

La proroga dell'inizio del calcolo degli indici di allerta permette alle Società di organizzarsi per essere strutturalmente in grado di calcolare gli indici di allerta.



Durante la seduta n. 210 del **15/10/2020** dalla 6^a commissione permanente del senato Finanze e Tesoro è intervenuta il Sottosegretario di Stato del MEF.

Il governo è stato infatti interrogato sull'interpretazione del rinvio della nomina del revisore o organo di controllo all'approvazione del bilancio 2021.

Il Sottosegretario del Ministero conclude si può legittimamente ritenere che chi non avesse provveduto ad adeguarsi all'obbligo di cui all'articolo 2477 del codice civile entro la data di approvazione del bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini a tali fini.

Per chi avesse già provveduto non pare intervenire alcun elemento innovativo. La norma indica infatti un termine finale entro il quale adempiere all'obbligo, ma **aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l'obbligo medio tempore.**

Le interpretazioni sono in fase di analisi, sia con riferimento alla revoca (per giusta causa) che alla rescissione consensuale.

Il nuovo codice della crisi d'impresa (D.Lgs. n. 14/2019) disciplina le **procedure di allerta** che le imprese devono attivare per la **rilevazione tempestiva della crisi**. Le società devono prevedere adeguati assetti organizzativi per rilevare in tempo utile lo stato di difficoltà e adottare misure idonee per la sua risoluzione.

È stata **abbassata la soglia dei limiti** (prima coincidenti con quelli previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata art. 2435-*bis* c.c.) per cui la nomina dell'organo di controllo o del revisore diviene obbligatoria quando vengono **superati** per almeno **due esercizi consecutivi come minimo uno dei limiti (come modificati dalla legge di conversione del DL 32/2019)** rappresentati da:

- ▶ **totale dell'attivo** dello stato patrimoniale: **4 milioni di euro**;
- ▶ **ricavi delle vendite** e delle prestazioni: **4 milioni di euro**;
- ▶ **dipendenti occupati** in media durante l'esercizio: **20 unità**.

(attenzione: necessaria Assemblea straordinaria per eventuali modifiche di statuti)

I soggetti ai quali si applica la procedura di allerta devono tenere in considerazione appositi **indicatori di crisi**.

Gli **indicatori della crisi** sono definiti come:

«**gli squilibri** di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi **indici** che diano evidenza della **NON sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi**»

La creazione di questi indici è demandata al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili che li redigerà con **cadenza triennale**.

Il CNDCEC elabora inoltre specifici indici con riferimento alle start up innovative, alle PMI innovative, alle società in liquidazione ed alle imprese costituite da meno di due anni.

Gli stessi indici dovranno essere approvati dal MiSE mediante apposito decreto.

Il CNDCEC ha elaborato in bozza sette indici di allerta per l'emersione della crisi.

Tali indici dovranno essere approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) mediante apposito decreto.

Sono costituiti da **grandezze di natura quantitativa o da confronti tra di loro**, tenendo presente che la scelta fatta nell'elaborazione del modello è stata quella di:

Minimizzare il rischio di rendere oggetto di segnalazione imprese per cui è prevista un'insolvenza che poi non si verificherà.

FALSI POSITIVI

Minimizzare il rischio di mancate segnalazioni di imprese per cui la crisi non viene diagnosticata ma che diventeranno insolventi.

FALSI NEGATIVI

Patrimonio Netto Negativo

Quando il patrimonio netto di una società è eroso dalle perdite, si è in una situazione di piena crisi aziendale. Rimangono solo due strade:

- ▶ Ricostruzione del patrimonio netto attraverso nuove risorse apportate dai soci ed avvio di un processo di ristrutturazione aziendale
- ▶ Messa in liquidazione della società

DSCR previsionale a 6 mesi

Il *Debt Service Coverage Ratio* è un indicatore della sostenibilità dei debiti almeno per i sei mesi successivi. Da calcolare come rapporto dei flussi di cassa dei 6 mesi successivi disponibili per il pagamento dei debiti. L'indice non deve essere inferiore a 1 il quale significa che i flussi di cassa operativi (al netto delle imposte) devono essere superiori ai flussi in uscita per il pagamento dei debiti bancari.

Quando il DSCR è inattendibile o indisponibile è possibile utilizzare i **5 indicatori di natura consuntiva**.

1. **Oneri finanziari / ricavi (fatturato)**

Non deve essere superiore a 1,5 – 3,8% nelle rispettive categorie settoriali. L'indice fornisce un'informazione generica sulla sostenibilità dell'indebitamento bancario.

2. **Patrimonio netto / mezzi di terzi (debiti totali)**

Indice del livello di capitalizzazione dell'impresa non deve essere inferiore ai valori di soglia tra 2,3% e 9,4%. Più l'impresa è capitalizzata con i propri mezzi e più è solida. Non deve essere inferiore ai valori di soglia.

3. **Attivo a breve / passivo a breve**

Misura lo squilibrio all'interno del capitale circolante operativo. Il rapporto non deve essere inferiore ai valori che variano dal 69,8% al 108%. Minore è la percentuale e minore è la quantità di crediti esigibili nel breve termine destinati a coprire i fornitori ed altri debiti a breve. Non deve essere inferiore ai valori di soglia.

4. Cash flow / attivo

Indica il rendimento complessivo dell'investimento in termini di cassa generata. I valori di soglia variano da un minimo del 0,3% ad un massimo del 1,9%. Non deve essere inferiore ai valori di soglia.

5. (Debiti previdenziali + debiti tributari) / attivo

Il parametro deve assumere un valore inferiore alle soglie che variano dal 2,9% al 14,6% nei vari settori.

Il focus sui debiti previdenziali e tributari è motivato dalla **procedura di allerta** che prevede una segnalazione esterna obbligatoria da parte di un **creditore pubblico certificato** (fisco, inps e riscossione) in presenza di **esposizioni debitorie rilevanti** verso tali soggetti.

Il **DSCR (Debt Service Coverage Ratio)** è un indice che interiorizza l'ottica looking forward richiede la valutazione del prevedibile andamento aziendale.

È possibile calcolare il DSCR con due approcci, entrambi basati sul budget di cassa:

1° Approccio

Rapporto tra:

NUMERATORE: +Giacenze di cassa iniziali

+Liquidità in entrata nei successivi 6 mesi (es. incassi da clienti)

- Liquidità in uscita nei suc. 6 mesi (es pagamenti fornitori) *ad*

eccezione di quanto posto al denominatore

DENOMINATORE: Quote capitale di rimborso dei debiti finanziari (es. Mutui) previsti nei successivi 6 mesi.

2° Approccio

Rapporto tra:

NUMERATORE: + Giacenze di cassa iniziali
+ Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (escludendo vendite di immobilizzazioni) dei 6 mesi successivi (FCFO)
+ Linee di credito (Fidi) disponibili che possono essere utilizzati nei successivi 6 mesi

DENOMINATORE: + Pagamenti (capitale e interessi) del debito finanziario (6 mesi)
+ Debiti fiscali o contributivi non correnti (ovvero pagamenti in ritardo) con interessi e sanzioni previsti nei successivi 6 mesi
+ Debiti verso fornitori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia in programma di pagare nei successivi 6 mesi

La scelta tra i due approcci dipende dalla qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi.

Valori di soglia dei 5 indicatori di allerta per settori:

SETTORE	ONERI FINANZIARI / RICAVI	PATRIMONIO NETTO / MEZZI TERZI	ATTIVO A BREVE / PASSIVO A BREVE	CASHFLOW / ATTIVO	DEB. TRIB. PREV / ATTIVO
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca	2,8%	9,4%	92,1%	0,3%	5,6%
(B) Estrazione (C) Manifattura (D) Produzione energia/gas	3,0%	7,6%	93,7%	0,5%	4,9%
(E) Fornitura acqua reti fognarie e rifiuti (D) Trasmissione energia/gas	2,6%	6,7%	84,2%	1,9%	6,5%
(F41) Costruzione di edifici	3,8%	4,9%	108,0%	0,4%	3,8%
(F42) Ingegneria civile (F43) Costruzioni specializzate	2,8%	5,3%	101,1%	1,4%	5,3%
(G45) Commercio autoveicoli (G46) Comm ingrosso (D) Distr. energia/gas	2,1%	6,3%	101,4%	0,6%	2,9%
(G47) Commercio al dettaglio (I56) Bar ristoranti	1,5%	4,2%	89,8%	1,0%	7,8%
(H) Trasporto e magazzinaggio (I55) Hotel	1,5%	4,2%	86,0%	1,4%	10,2%
(JMN) Servizi alle imprese B2B	1,8%	5,2%	95,4%	1,7%	11,9%
(PQRS) Servizi alle persone	2,7%	2,3%	69,8%	0,5%	14,6%

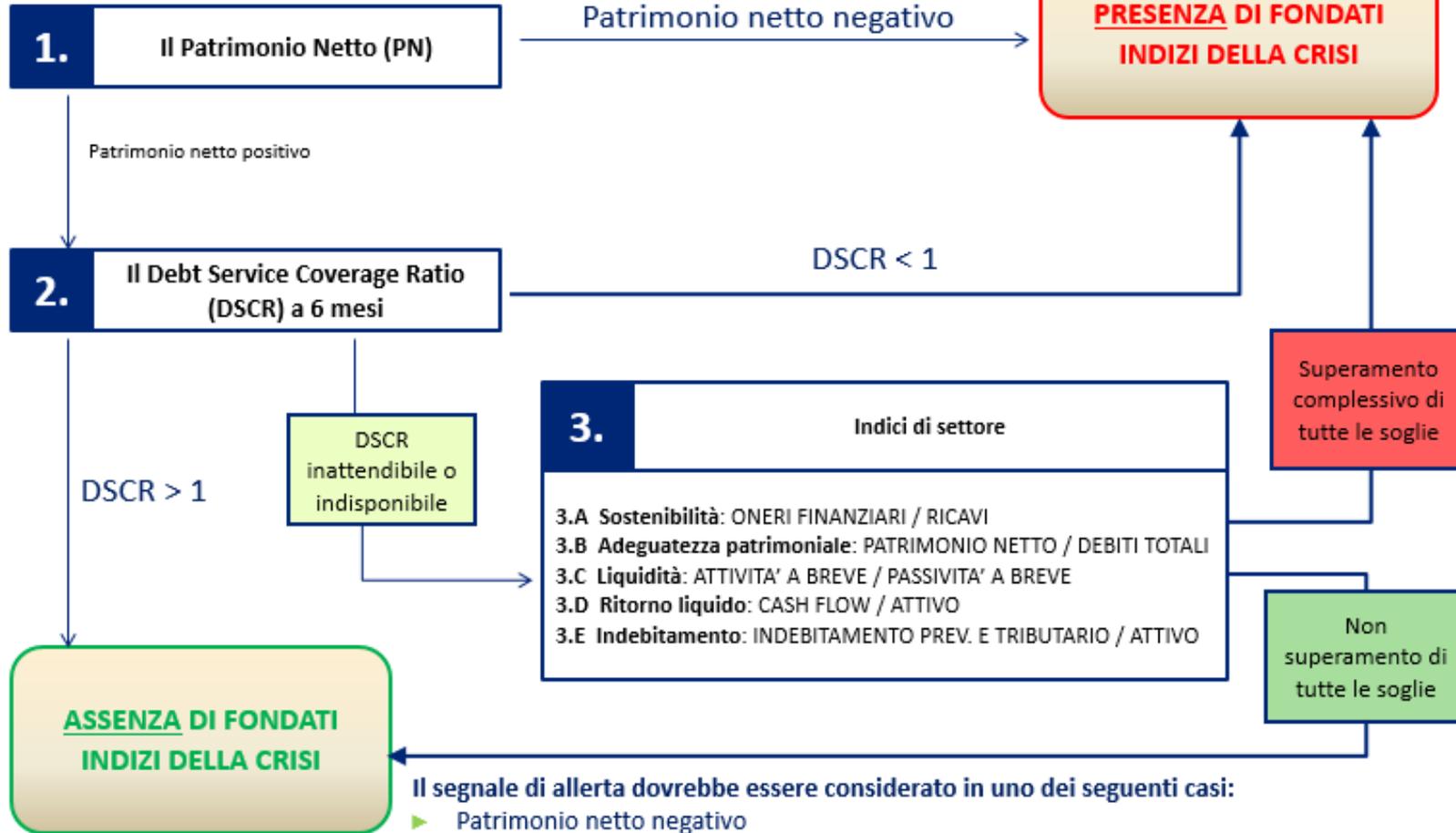
Qualora un'impresa ritenesse gli indici standard non applicabili alla propria realtà potrà elaborare propri indici personalizzati, la cui adeguatezza dovrà essere attestata da un professionista indipendente.

L'opzione per gli indici personalizzati dovrà essere menzionata nella nota integrativa al bilancio di esercizio declinando le ragioni che hanno motivato la scelta.

Possibili problematiche:

- ▶ L'attestazione del professionista indipendente produce effetti solo dall'esercizio successivo
- ▶ Come fanno i prossimi bilanci ad includere gli indici personalizzati se non sono ancora approvati quelli standard?

La crisi è ipotizzabile quando:



Il segnale di allerta dovrebbe essere considerato in uno dei seguenti casi:

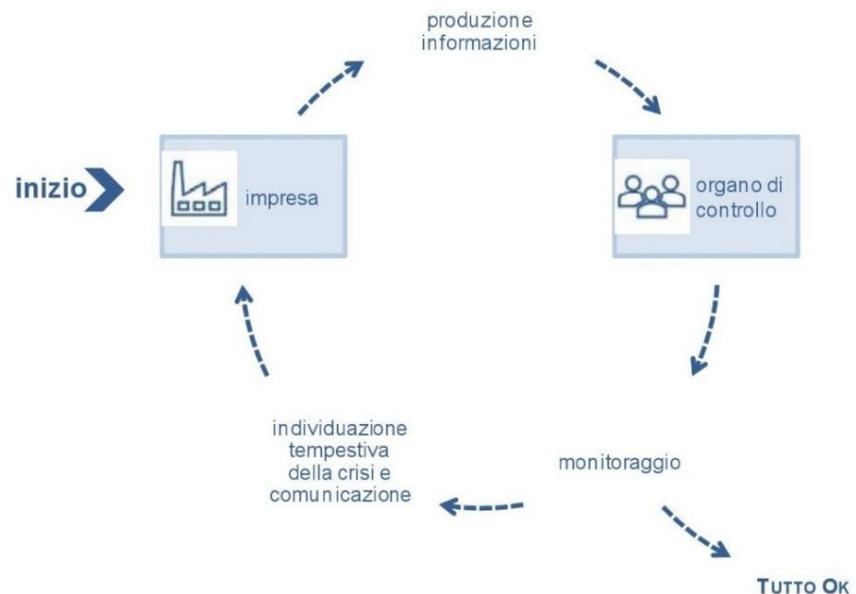
- ▶ Patrimonio netto negativo
- ▶ DSCR a 6 mesi inferiore a 1
- ▶ In assenza di DSCR tutti i 5 indici di settore fuori soglia

A) Allerta interna

1 – Incubazione della crisi e «allerta» interna informale

Fase iniziale che può essere considerata fisiologica in quanto può manifestarsi strutturalmente in qualsiasi impresa. Si rilevano inefficienze gestionali o produttive.

Gli organi di controllo societari hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato, se sussista l'equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione.



Quando gli organi di controllo rilevano indizi fondati della crisi, devono informare tempestivamente l'organo amministrativo per gli opportuni provvedimenti.

Segnalazione interna informale

2 – Maturazione della crisi e «allerta» interna formale (art. 14 comma 2 primo capoverso Ccl)

Il peggioramento della fase iniziale di crisi è detta maturazione della crisi. Le inefficienze non prontamente sanate producono effetti più consistenti.

Gli organi di controllo in questa fase devono valutare se porre in essere una specifica “procedura di segnalazione”.

Devono assicurarsi che gli amministratori siano coscienti dell’esistenza di criticità rilevanti e della necessità di intraprendere un percorso risolutivo, per evitare il consolidamento in una situazione di crisi conclamata.

Non sono sufficienti l’utilizzo di richiami verbali dello stessa da parte dei destinatari (organo amministrativo). È richiesta una **comunicazione ufficiale scritta** (mail pec o raccomandata AR), avente data certa e che sia comprovata la ricezione.

Deve inoltre essere fissato un **breve termine congruo** (non superiore ai 30 giorni) entro il quale l’organo amministrativo deve riferire le soluzioni individuate e le iniziative che intende intraprendere.

3 – Crisi conclamata e «allerta» interna verso l'esterno (art. 14 c.2 secondo capoverso Ccl)

Se l'intervento del precedente stadio non è tempestivo o non produce effetti positivi, la società può entrare in una fase di **crisi conclamata**.

Si possono manifestare squilibri finanziari più rilevanti, inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Gli organi di controllo devono valutare se la società possa ancora uscire dalla crisi autonomamente o se sia necessario avviare un processo di allerta interna verso l'esterno, informando uno specifico **ente terzo denominato OCRI** (organismo di composizione della crisi d'impresa).

In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi **60 giorni** delle misure ritenute ancora una volta necessarie per superare lo stato di crisi, l'organo di controllo deve informare tassativamente l'OCRI.

La tempestiva segnalazione all'OCRI:

- ▶ costituisce **causa di esonero dalla responsabilità solidale** per gli organi di controllo per le conseguenze delle omissioni o azioni in poste in essere dall'organo amministrativo
- ▶ prevede misure premiali ed esimenti da punibilità per l'imprenditore che pone rimedio tempestivo alla situazione di crisi.

B) L'intervento dei creditori qualificati

Allerta «esterna verso l'esterno» (art. 15 Ccl)

Il nuovo Codice individua la categoria dei «**creditori pubblici qualificati**» ai quali è attribuito il potere di dare avvio ad una ulteriore segnalazione all'organismo di composizione della crisi d'impresa. Essi sono:

- ▶ **L'AGENZIA DELLE ENTRATE**
- ▶ **L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**
- ▶ **L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE**

La procedura è totalmente oggettiva in quanto opera secondo specifici automatismi in funzione del superamento di individuate soglie di incaglio dei debiti.

È la modalità di segnalazione autonoma e concorrente rispetto a quella affidata agli organi di controllo societario.

Il Codice della Crisi prevede delle novità importanti con effetti significativi sulle responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo ma la **tempestiva segnalazione** della crisi all'organo amministrativo e all'Ocri **esonera** gli organi di controllo e il revisore dalla **responsabilità solidale** per le azioni o le omissioni successive.

Recenti sentenze:

<i>Il Passato</i>	<i>Mancata informazione</i>	<i>Inerzia</i>	<i>Le Deleghe</i>	<i>Gli Illeciti altrui</i>
<p>Il sindaco entrato in carica, deve verificare la costante corrispondenza degli atti amministrativi con i principi di corretta amministrazione, non solo da quando assume l'incarico, ma verificando a ritroso gli atti degli organi interni con incidenza attuale e reiterabili durante il proprio mandato. Ciò rileva sia per gli atti del consiglio, che per le attività svolte dell'audit interno.</p> <p><i>Cassazione, sentenza 32573/2019</i></p>	<p>Rispondono del dissesto i sindaci inerti rispetto alle azioni degli amministratori, anche in caso di un comportamento omissivo tale da tenerli all'oscuro dei fatti, avendo il collegio specifici strumenti di indagine. La responsabilità sussiste anche per azioni compiute prima dell'entrata in carica, se le azioni dell'organo di controllo avrebbero potuto evitare danni ulteriori.</p> <p><i>Cassazione, sentenza 18770/2019</i></p>	<p>Il componente del collegio sindacale cui è stata segnalata un'irregolarità, deve attivarsi senza indugio. Non è giustificabile l'inerzia del sindaco che, venuto a conoscenza di fattispecie dannose per la società, eccipisca il fatto che non sono emerse durante i consigli di amministrazione cui ha partecipato, potendo effettuare ispezioni e chiedere chiarimenti.</p> <p><i>Cassazione, sentenza 126/2019</i></p>	<p>Gli amministratori non esecutivi devono agire in modo informato, vigilando sugli organi delegati. Non esclude la responsabilità l'affidamento di specifici compiti di amministrazione ad alcuni membri, dovendo gli altri componenti agire informati, sia sulla base delle informazioni che gli devono essere fornite, sia sulla base di quelle che essi stessi possono acquisire.</p> <p><i>Cassazione, sentenza 17441/2016</i></p>	<p>Gli amministratori non esecutivi devono agire in modo informato, vigilando sugli organi delegati. Non esclude la responsabilità l'affidamento di specifici compiti di amministrazione ad alcuni membri, dovendo gli altri componenti agire informati, sia sulla base delle informazioni che gli devono essere fornite, sia sulla base di quelle che essi stessi possono acquisire.</p> <p><i>Cassazione, sentenza 17441/2016</i></p>

Sono previste delle **misure premiali** per l'imprenditore che si attivi tempestivamente presentando all'OCRI l'istanza di composizione assistita della crisi oppure al Tribunale una domanda di accesso a una procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione, a condizione, in questi casi, che la domanda non sia stata in seguito dichiarata inammissibile.

L'art. 25 individua tre tipi di **misure premiali**, cumulabili tra di loro:

- ▶ **Economiche.** Riguardano gli interessi e le sanzioni fiscali.
- ▶ **Processuali.** Possibilità di ottenere una proroga per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. È inoltre prevista l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente in tutti i casi in cui risulta attestato che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.
- ▶ **Personalì.** Riguardano la responsabilità penale per fatti antecedenti l'assunzione tempestiva dell'iniziativa.

L'art. 24 definisce il **presupposto della tempestività** per l'applicazione delle misure premiali. La domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza non si considera tempestiva se presentata oltre 6 mesi e l'istanza di composizione assistita oltre 3 mesi che decorrono da quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- ▶ L'esistenza di **debiti per retribuzioni** scaduti da almeno 60 giorni superiori alla metà del complessivo monte salari mensile;
- ▶ L'esistenza di **debiti verso fornitori** scaduti da almeno 120 giorni superiori ai debiti non scaduti.
- ▶ Il superamento degli **indici elaborati dal CNDCEC** nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi

Le misure premiali si applicano a tutte le imprese, comprese quelle escluse dall'ambito di applicazione delle procedure di allerta.

Riguarderanno tutte le imprese (anche quelle di minori dimensioni)

Le allerte saranno di due tipologie:

- ▶ **Interne:** Amministratori e Organi di Controllo
- ▶ **Esterne:** Creditori pubblici qualificati (Inps, Agenzia delle Entrate e Agente della Riscossione).

L'Agenzia delle Entrate fa scattare la segnalazione quando, l'ammontare totale del **debito IVA scaduto e non versato**, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è superiore:

NUOVI LIMITI
DECRETO CORRETTIVO

- ▶ **100.000** euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è inferiore a 1 milione di euro;
- ▶ **500.000** euro, se il volume di affari è inferiore a 10 milioni di euro;
- ▶ **1 milione** di euro qualora il volume di affari è superiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, viene fissato in 60 giorni dalla comunicazione di irregolarità il limite di tempo entro cui l'Agenzia delle Entrate dovrà effettuare l'avviso al debitore.

Il 5 novembre 2020 è stato pubblicato sulla G.U. il D.Lgs. 147/2020 che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Le principali modifiche sono relative:

- ▶ Modificati i limiti che impongono l'**obbligo di segnalazione da parte dell'Agenzia** delle Entrate (slide precedente)
- ▶ Il decreto ha rimodulato le **modalità di designazione dei componenti dell'OCRI** prevedendo che il rappresentante dell'associazione di categoria, maggiormente rappresentativa del settore di riferimento del debitore sarà indicato dal debitore.
Il decreto correttivo dispone che uno dei componenti dell'OCRI vada designato dall'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore.
- ▶ Il decreto prevede che l'imprenditore in stato di crisi o d'insolvenza possa predisporre un piano rivolto ai creditori atto a consentire il **risanamento della posizione debitoria** e assicuri un **equilibrio economico finanziario**. Tale piano deve innanzi tutto avere **data certa** e dopo aver indicato la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa e dei motivi che l'hanno condotta alla situazione di crisi, deve precisare le azioni che si intendono promuovere ed i tempi necessari per riportare in equilibrio l'impresa

- ▶ È stato infatti specificatamente attribuito al **Pubblico Ministero** il potere di intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione).
- ▶ Il decreto correttivo interviene, con delle modifiche al codice civile, in materia di **assetti organizzativi societari**, precisando, in particolare, che **l'istituzione di appositi assetti organizzativi spetta in via esclusiva agli amministratori** nella società semplice e nella società a responsabilità limitata.

Bilancio	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
Attivo	10.991.575	10.071.619	8.318.643
B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.200.685	950.960	667.465
B.I. TOTALE IMMOB. IMMATERIALI	393.579	310.434	132.285
B.I.4. Concessioni, licenze	42.125	83.013	16.302
B.I.7. Altre immobiliz. Immateriali	351.454	227.421	115.983
B.II. TOTALE IMMOB. MATERIALI	620.810	454.230	348.884
B.II.1. Terreni e fabbricati	14.179	4.631	5.249
B.II.2. Impianti	7.233	1.063	0
B.II.3. Attrez. industriali	254.954	109.595	111.859
B.II.4. Altri beni	344.444	338.941	231.776
B.III. TOTALE IMMOB. FINANZIARIE	186.296	186.296	186.296
B.III.1. TOT Partecipazioni	1.040	1.040	1.040
B.III.1.d.bis. Altre imprese	1.040	1.040	1.040
B.III.2. TOT CREDITI Imm. Fin.	185.256	185.256	185.256
B.III.2.d.bis Cred. vs Altri oltre	185.256	185.256	185.256
B.III. CREDITI FIN. A OLTRE	185.256	185.256	185.256
C. ATTIVO CIRCOLANTE	9.648.424	8.982.585	7.546.434
C.I. TOTALE RIMANENZE	2.194.498	2.294.285	1.691.342
C.I.4. Prodotti finiti	2.194.498	2.294.285	1.691.342
C.II. TOTALE CREDITI	4.786.139	3.973.026	2.982.887
C.II.1. Cred. vs Clienti entro	4.259.232	3.582.201	2.935.316
C.II.4. Cred. vs Controllanti entro	0	3.928	2.324
C.II.5.bis. Cred. tributari entro	199.873	175.758	8.708
C.II.5.ter. Cred. per imposte anticipate entro	27.900	27.900	0
C.II.5.quater. Cred. verso altri entro	299.134	183.239	36.539
C.II. Crediti a breve	4.786.139	3.973.026	2.982.887
C.IV. TOT. DISPON. LIQUIDE	2.667.787	2.715.274	2.872.205
C.IV.1. Depositi bancari	2.667.142	2.713.927	2.871.027
C.IV.3. Denaro in cassa	645	1.347	1.178
D. RATEI E RISCONTI	142.466	138.074	104.744

Bilancio	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
Passivo	10.991.575	10.071.619	8.318.643
A. TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.732.678	4.546.043	3.190.936
A.I. Capitale sociale	110.000	110.000	110.000
A.IV. Riserva legale	22.000	22.000	22.000
A.VI. Altre riserve	1.540.714	3.058.933	1.726.238
A.VIII. Utile/perdita a nuovo	1.355.110	0	0
A.IX. Utile/perdita di esercizio	1.704.854	1.355.110	1.332.698
B. TOTALE FONDI RISCHI	0	0	0
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	334.509	354.193	296.967
D. TOTALE DEBITI	5.910.820	5.161.566	4.825.130
D.6. Acconti entro	8.372	2.932	4.853
D.7. Fornitori entro	4.734.090	3.405.830	3.250.330
D.11. Controllanti entro	405.268	1.066.904	589.146
D.12. Debiti Tributari entro	210.382	91.096	521.446
D.13. Istituti previdenza entro	83.277	81.088	69.381
D.14. Altri Debiti entro	469.431	513.716	389.974
Totale debiti entro l'esercizio	5.910.820	5.161.566	4.825.130
Totale debiti oltre l'esercizio	0	0	0
E. RATEI E RISCOINTI	13.568	9.817	5.610

Bilancio	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
A. TOT. VAL. DELLA PRODUZIONE	21.750.279	18.367.547	16.182.810
A.1. Ricavi vendite e prestazioni	21.210.797	17.994.684	15.794.412
A.5. Altri ricavi	539.482	372.863	388.398
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	19.342.984	16.479.545	14.212.028
B.6. Materie prime e consumo	10.822.549	9.375.101	7.718.885
B.7. Servizi	5.106.484	4.565.283	4.087.961
B.8. Godimento beni di terzi	560.462	482.675	458.104
B.9. Totale costi del personale	2.060.540	2.159.036	1.700.134
B.9.a. Salari e stipendi	1.518.130	1.601.385	1.276.365
B.9.b. Oneri sociali	436.599	449.058	342.689
B.9.c. Tratt. fine rapporto	104.036	103.885	79.114
B.9.d. Tratt. di quiescenza	0	0	0
B.9.e. Altri costi	1.775	4.708	1.966
B.9.f. TFR + quiescenza + altri costi	105.811	108.593	81.080
B.10. TOT Ammortamenti e svalut.	511.682	340.851	236.113
B.10.a. Amm. Immob. Immat.	307.458	212.050	93.257
B.10.b. Amm. Immob. Mat.	144.624	110.891	81.785
B.10.d. Svalut. crediti	59.600	17.910	61.071
B.11. Variazione materie	99.787	-602.943	-50.247
B.12. Accantonamenti per rischi	0	0	0
B.13. Altri accantonamenti	0	0	0
B.14. Oneri diversi di gestione	181.480	159.542	61.078
(A-B) RISULTATO OPERATIVO	2.407.295	1.888.002	1.970.782
C. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	15.892	9.863	12.455
C.16. TOT Altri Proventi	28.414	23.212	25.661
C.16.d. Proventi fin. Diversi	28.414	23.212	25.661
C.17. Totale Oneri finanziari	12.522	13.349	13.206
D. TOTALE RETTIFICHE ATT. FINANZ.	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.423.187	1.897.865	1.983.237
20. Totale Imposte sul reddito correnti, differite e Imposte correnti	718.333	542.755	650.539
Imposte correnti	718.333	568.670	530.514
Imposte relative a esercizi precedenti	0	1.985	0
Imposte differite e anticipate	0	-27.900	120.025
21. UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	1.704.854	1.355.110	1.332.698

Consolidato	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Attivo	157.871.000	182.953.000	198.334.000
A. CREDITI VERSO SOCI	0	0	0
B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	10.275.000	14.479.000	12.235.000
B.I. TOTALE IMMOB. IMMATERIALI	6.583.000	9.625.000	7.983.000
B.I.1. Costi impianto e ampl.	81.000	325.000	442.000
B.I.2. Costi ricerca e pubb.	35.000	55.000	10.000
B.I.3. Diritti brevetto ind.	1.299.000	2.392.000	1.108.000
B.I.4. Concessioni, licenze	1.196.000	1.119.000	1.228.000
B.I.5. Avviamento/Differenza di consolidamento	0	584.000	1.189.000
di cui: Avviamento	0	584.000	1.189.000
B.I.6. Imm. in corso	0	11.000	178.000
B.I.7. Altre immobiliz. Immateriali	3.972.000	5.139.000	3.828.000
B.II. TOTALE IMMOB. MATERIALI	3.469.000	4.374.000	4.243.000
B.II.1. Terreni e fabbricati	21.000	28.000	85.000
B.II.2. Impianti	47.000	53.000	90.000
B.II.3. Attrez. industriali	83.000	64.000	82.000
B.II.4. Altri beni	3.299.000	4.075.000	3.956.000
B.II.5. Imm. in corso/acconti	19.000	154.000	30.000
B.III. TOTALE IMMOB. FINANZIARIE	223.000	480.000	9.000
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	0	186.000	0
B.III.1. TOT Partecipazioni	26.000	294.000	9.000
B.III.1.a. Imprese controllate	6.000	6.000	6.000
B.III.1.d.bis. Altre imprese	20.000	288.000	3.000
B.III.2. TOT CREDITI Imm. Fin.	197.000	186.000	0
B.III.2.d.bis. Cred. vs Altri entro	0	186.000	0
B.III.2.d.bis Cred. vs Altri oltre	197.000	0	0
B.III. CREDITI FIN. A BREVE	0	186.000	0
B.III. CREDITI FIN. A OLTRE	197.000	0	0
C. ATTIVO CIRCOLANTE	145.166.000	165.740.000	183.123.000
C.I. TOTALE RIMANENZE	70.538.000	79.159.000	67.564.000
C.I.1. Materie prime	644.000	1.772.000	477.000
C.I.2. Prodotti semilav./in corso	0	3.819.000	3.998.000
C.I.4. Prodotti finiti	69.894.000	73.568.000	63.089.000
C.II. TOTALE CREDITI	62.326.000	70.558.000	87.287.000
C.II.1. Cred. vs Clienti entro	39.734.000	47.215.000	62.436.000
C.II.1. Cred. vs Clienti oltre	22.000	50.000	42.000
C.II.2. Cred. vs Controllate entro	0	171.000	0
C.II.5.bis. Cred. tributari entro	3.214.000	7.399.000	8.113.000
C.II.5.bis. Cred. tributari oltre	176.000	519.000	205.000
C.II.5.ter. Cred. per imposte anticipate entro	14.645.000	11.360.000	11.092.000
C.II.5.quater. Cred. verso altri entro	2.439.000	1.881.000	2.747.000
C.II.5.quater. Cred. verso altri oltre	2.096.000	1.963.000	2.652.000
C.II. Crediti a breve	60.032.000	68.026.000	84.388.000
C.II. Crediti a oltre	2.294.000	2.532.000	2.899.000
C.III. TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	382.000	221.000
C.III.4. Altre Partec.ni	0	302.000	0
C.III.5. Strumenti finanziari derivati attivi	0	80.000	221.000
C.IV. TOT. DISPON. LIQUIDE	12.302.000	15.641.000	28.051.000
C.IV.1. Depositi bancari	11.561.000	12.881.000	25.904.000
C.IV.2. Assegni	2.000	1.777.000	1.688.000
C.IV.3. Denaro in cassa	739.000	983.000	459.000
D. RATEI E RISCONTI	2.430.000	2.734.000	2.976.000

Consolidato	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Passivo	157.871.000	182.953.000	198.334.000
A. TOTALE PATRIMONIO NETTO	-2.837.000	31.822.000	46.487.000
A.I. Capitale sociale	32.500.000	27.500.000	27.500.000
A.II. Riserva da sovrapprezzo	31.000	31.000	31.000
A.IV. Riserva legale	1.266.000	1.260.000	1.243.000
A.VI. Altre riserve	2.737.000	16.986.000	25.214.000
A.VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi	-753.000	0	0
A.IX. Utile/perdita di esercizio	-38.618.000	-13.955.000	-7.501.000
TOTALE PATRIMONIO DEL GRUPPO	-2.837.000	31.822.000	46.487.000
B. TOTALE FONDI RISCHI	9.630.000	7.797.000	9.691.000
B.1. Fondo di Quiescenza	2.817.000	2.657.000	2.411.000
B.2. Fondo Imposte anche differite	191.000	226.000	165.000
B.3. Strumenti finanziari derivati passivi	990.000	612.000	171.000
B.4. Altri Fondi	5.632.000	4.302.000	6.944.000
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.221.000	1.966.000	2.284.000
D. TOTALE DEBITI	145.952.000	139.787.000	137.738.000
D.4. Banche entro l'esercizio	25.669.000	51.610.000	28.084.000
D.4. Banche oltre l'esercizio	51.923.000	18.737.000	34.493.000
D.6. Acconti entro	2.048.000	1.721.000	1.355.000
D.6. Acconti oltre	150.000	0	0
D.7. Fornitori entro	57.095.000	58.194.000	61.001.000
D.7. Fornitori oltre	0	922.000	1.843.000
D.9. Imprese Controllate entro	0	166.000	0
D.12. Debiti Tributari entro	1.553.000	1.375.000	1.290.000
D.13. Istituti previdenza entro	1.589.000	1.600.000	1.844.000
D.14. Altri Debiti entro	5.725.000	5.462.000	7.587.000
D.14. Altri Debiti oltre	200.000	0	241.000
Total debiti entro l'esercizio	93.679.000	120.128.000	101.161.000
Total debiti oltre l'esercizio	52.273.000	19.659.000	36.577.000
E. RATEI E RISCONTI	2.905.000	1.581.000	2.134.000

Consolidato	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
A. TOT. VAL. DELLA PRODUZIONE	138.962.000	170.072.000	203.749.000
A.1. Ricavi vendite e prestazioni	144.628.000	153.838.000	182.278.000
A.2. Var. rimanenze prodotti	-7.162.000	12.070.000	12.709.000
A.5. Altri ricavi	1.496.000	4.164.000	8.762.000
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	176.129.000	182.473.000	211.418.000
B.6. Materie prime e consumo	83.577.000	83.832.000	96.205.000
B.7. Servizi	29.904.000	39.445.000	46.713.000
B.8. Godimento beni di terzi	21.828.000	19.452.000	20.683.000
B.9. Totale costi del personale	27.776.000	30.114.000	31.358.000
B.9.a. Salari e stipendi	20.600.000	22.525.000	23.640.000
B.9.b. Oneri sociali	5.678.000	6.237.000	6.295.000
B.9.c. Tratt. fine rapporto	1.077.000	1.144.000	1.263.000
B.9.d. Tratt. di quiescenza	84.000	83.000	31.000
B.9.e. Altri costi	337.000	125.000	129.000
B.10. TOT Ammortamenti e svalut.	8.219.000	7.085.000	9.929.000
B.10.a. Amm. Immob. Immat.	4.223.000	4.924.000	4.764.000
B.10.b. Amm. Immob. Mat.	1.552.000	1.801.000	2.158.000
B.10.c. Altre svalut. Immob.	0	21.000	641.000
B.10.d. Svalut. crediti	2.444.000	339.000	2.366.000
B.11. Variazione materie	-595.000	-825.000	401.000
B.12. Accantonamenti per rischi	3.620.000	1.406.000	3.312.000
B.13. Altri accantonamenti	1.000	309.000	0
B.14. Oneri diversi di gestione	1.799.000	1.655.000	2.817.000
(A-B) RISULTATO OPERATIVO	-37.167.000	-12.401.000	-7.669.000
C. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-3.886.000	-2.052.000	849.000
C.15. Tot. proventi da partecip.	306.000	0	0
di cui: verso contr.anti, collegate, contr.te e	306.000	0	0
C.16. TOT Altri Proventi	45.000	118.000	346.000
C.16.a. Da Crediti	0	0	28.000
C.16.d. Proventi fin. Diversi	45.000	118.000	318.000
C.17. Totale Oneri finanziari	2.481.000	1.759.000	1.731.000
C.17.bis Utili e perdite su cambi	-1.756.000	-411.000	2.234.000
D. TOTALE RETTIFICHE ATT. FINANZ.	-156.000	-237.000	190.000
D.18. TOT Rivalutazioni	113.000	382.000	221.000
D.18.b. Rivalut. di altre imm. fin.	0	302.000	0
D.18.d. Rivalut. di strumenti finanziari derivati	113.000	80.000	221.000
D.19. TOT Svalutazioni	269.000	619.000	31.000
D.19.a. Svalut. di partec.	269.000	95.000	21.000
D.19.c. Svalut. di titoli	0	524.000	10.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-41.209.000	-14.690.000	-6.630.000
20. Totale Imposte sul reddito correnti, differite e	-2.591.000	-735.000	871.000
Imposte correnti	536.000	164.000	810.000
Imposte relative a esercizi precedenti	4.000	-30.000	-322.000
Imposte differite e anticipate	-3.131.000	-869.000	383.000
21. UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	-38.618.000	-13.955.000	-7.501.000

Di seguito si riporta il calcolo degli indici per le società: Alfa S.p.A., Beta S.p.A. e calcolati sul Bilancio di Esercizio al 31/12/2018.

Indice	Formula	Alfa S.p.A.	Beta S.p.A.
Patrimonio Netto			

Patrimonio Netto	Voce A del Passivo dello Stato Patrimoniale	4.732.678	-2.837.000
------------------	---	-----------	------------

Beta - PN Negativo:
Già di per sé sufficiente
come fondato indizio
della crisi

Indice	Formula	Alfa S.p.A.	Beta S.p.A.
Indici Standard		Com. Ingrosso	Manifattura
Settore ATECO			

Oneri finanziari/Ricavi	C.17 Interessi / A.1 Ricavi (+ A.3 se soc. commesse)	0,1%	1,7%
	<i>Soglia</i>	2,1%	3,0%

Patrimonio Netto/Mezzi terzi	SP A. PN / (D. Debiti + E. Ratei e risconti passivi)	79,9%	<0
	<i>Soglia</i>	6,3%	7,6%

**Per Beta due indicatori su
cinque sono inferiori alla
soglia di sicurezza**

Attivo a Breve / Passivo a breve	(C. Attivo circ. (se a breve) + D. Ratei attivi)/(D. Debiti (se a breve) + E. Ratei passivi)	165,3%	152,8%
	<i>Soglia</i>	101,4%	93,7%

Cashflow / Attivo	Utile + Costi non monetari - Ricavi non monetari / Attivo	20,2%	<0
	<i>Soglia</i>	0,6%	0,5%

Debiti tributari e contr. / Attivo	(D.12 D. Tributari+D.13 D. Prev.) / Attivo	2,7%	2,0%
	<i>Soglia</i>	2,9%	4,9%

DSCR previsionale a 6 mesi

Il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) è un indice che interiorizza l'ottica looking forward richiede la valutazione del prevedibile andamento aziendale.

Non è sufficiente avere a disposizione il Bilancio, ma è necessario un **Budget finanziario**.

Indice	Formula	Alfa S.p.A.	Beta S.p.A.
DSCR (Debt Service Coverage Ratio)			
Flussi finanziari attesi a 6 mesi	Budget di cassa	1.108.268	2.000.000
Disponibilità Liquide	SP Attivo IV	2.667.787	12.302.000
Impegni finanziari a 6 mesi	Budget di cassa	0	15.000.000
DSCR	(Flussi + Dispon.) / Impegni finanziari	∞	0,95
	Soglia	1	1

Per Beta anche il DSCR è negativo

Dall'analisi emerge che la **società Alfa** è in equilibrio in tutti gli indici.

La **società Beta** al 31/12/2018 ha un patrimonio netto negativo pertanto si trova nella situazione di allerta.

L'indice di adeguatezza patrimoniale è infatti negativo.

Anche l'indice di redditività è negativo in quanto la società ha un Cash Flow negativo.

Beta ha un **DSCR inferiore ad uno**, ovvero potrebbe avere tensione finanziaria per coprire gli impegni con le disponibilità liquide e i flussi finanziari dei prossimi sei mesi.

Esercitazione pratica

Si calcolino gli indici della crisi di impresa per Gamma S.p.A., considerando che:

- ▶ La Società opera nel settore del commercio all'ingrosso
- ▶ Dal budget di cassa risulta che:
 - ▶ I flussi finanziari attesi a 6 mesi risultano pari a Euro 5.000 migliaia
 - ▶ Gli impegni finanziari a 6 mesi risultano pari a Euro 5.603 migliaia

[Indici crisi di Impresa.xlsx](#)

Per concludere...

Per concludere

OPINION

- ▶ **La formazione del giudizio di revisione:**
 - ▶ La scheda errori degli errori
 - ▶ Il confronto tra gli errori individuati e la significatività

- ▶ **Espressione del giudizio del revisore sul bilancio**
 - ▶ Giudizio senza modifica (*Clean opinion*)
 - ▶ Giudizio con rilievi (eccezione – limitazione)
 - ▶ Giudizio negativo (errore pervasivo)
 - ▶ Impossibilità di esprimere un giudizio (limitazione pervasiva)

Per concludere

CRISI DI IMPRESA

- ▶ **Entrata in vigore da settembre 2021**
- ▶ **Obbligo della revisione ampliata**
- ▶ **Procedure di Allerta (interna ed esterna) - OCRI**
- ▶ **Il Codice della Crisi di Impresa prevede degli indicatori per verificare indizi di allerta:**
 - ▶ Patrimonio Netto negativo
 - ▶ Debt Service Coverage Ratio (DSCR) < 1
 - ▶ Indici di settore: 5 non rispettati

3.A Sostenibilità: ONERI FINANZIARI / RICAVI
3.B Adeguatezza patrimoniale: PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI
3.C Liquidità: ATTIVITA' A BREVE / PASSIVITA' A BREVE
3.D Ritorno liquido: CASH FLOW / ATTIVO
3.E Indebitamento: INDEBITAMENTO PREV. E TRIBUTARIO / ATTIVO